

ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE

L O R O S E D I**Oggetto: Piano Casa - Legge di Modifica.**

Per vostra opportuna conoscenza, inoltriamo il testo di Legge regionale "**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)**", approvata dal Consiglio Regionale durante la seduta del 4 dicembre u.s., che proroga la validità del Piano Casa al **31 dicembre 2019**.

La legge prevede che gli interventi straordinari di ricostruzione, da effettuare a seguito di demolizione, potranno essere realizzati anche con una diversa sistemazione planovolumetrica o con diverse dislocazioni del volume all'interno dell'area di pertinenza e che l'ampliamento delle volumetrie per gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 metri cubi, sia consentito nel limite del 20% e comunque per non oltre 300 m³.

La realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata alla verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l'incremento del carico urbanistico ed inoltre, la legge ha sancito il divieto di poter realizzare gli interventi previsti su immobili che ne abbiano già beneficiato e che abbiano interamente utilizzato la premialità consentita.

Cordiali saluti.

Nel rimettere in allegato l'invito, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.



IL DIRETTORE
(dott. Saverio Padalino)

ALL.1



Consiglio Regionale della Puglia

1

LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la virgola interposta tra le parole: "nonché gli edifici non residenziali", e le parole: "limitatamente a quelli", è soppressa, e sono inserite le seguenti: "o misti";
- b) dopo le parole: "a residenza e", aggiungere la congiunzione: "/o";
- c) dopo le parole: "ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte le seguenti: "possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m³."



Art. 2

Norma interpretativa del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2009 deve essere interpretato nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2009

1. All'articolo 4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "e non residenziali", sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m³;
- b) al comma 1, le parole: "al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato", sono sostituite dalle seguenti: "ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati", e dopo le parole: "ovvero residenziali,", sono aggiunte le seguenti: "e/o a usi strettamente connessi con le residenze";
- c) al comma 3 le parole: "nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente, le volumetrie in ampliamento", sono sostituite dalle seguenti: "all'interno della sagoma planimetrica dell'esistente, le volumetrie complessive ricostruite";
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione



urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire e ricostruire.”.

Art. 4

Modifica all'articolo 5 della l.r. 14/2009

1. All'articolo 5 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “1° agosto 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2018”;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 bis. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l'incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo e le esigenze urbanizzative possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il comune può disporre il ricorso al procedimento di cui all'articolo 28 del d.p.r. 380/2001 (Permesso di costruire convenzionato). In tale ipotesi la convenzione, approvata con deliberazione di giunta comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo abilitativo.”.

Art. 5

Modifica all'articolo 6 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera b), dopo la parola: “legge;”, è aggiunta la proposizione seguente: “è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex d.m. lavori pubblici 1444/1968, ove le norme tecniche di attuazione (NTA) dello strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:



Consiglio Regionale della Puglia

5

"f bis) su immobili già oggetto di interventi previsti dalla presente legge, per i quali sta stata interamente utilizzata la premialità volumetrica consentita;".

Art. 6

Modifica all'articolo 7 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2009 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI**
(Anna Rita Delgiudice)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI**
(Domenico De Giosa)



Consiglio Regionale della Puglia

6

E' estratto del verbale delle sedute del 27 novembre e del 4 dicembre 2018 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)